SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2003

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LORETO, CHERCHI, BERTONI, IMPOSIMATO, CADDEO, PREVOSTO, STEFANO, MIGONE, PAPPALARDO e MICELE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1995

Istituzione di Procure distrettuali presso le sezioni distaccate di Corte d'Appello

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - Sono note le esigenze che hanno indotto il Parlamento ad istituire le sezioni distaccate di corte d'appello.

Il potenziamento dell'istituzione giudiziaria si è reso assolutamente necessario ed improcrastinabile per arginare, nel modo più efficiente possibile, l'espansione - non soltanto quantitativa, ma soprattutto qualitativa - della criminalità in determinate zone del territorio nazionale.

Contrastare la diffusione della criminalità e nel contempo risolvere il problema di un'adeguata risposta all'incalzante domanda di giustizia in tutti i settori (penale, civile e minorile) era diventa un'esigenza di interesse nazionale.

Motivi di urgenza - quali le dimensioni assunte dalla criminalità organizzata, la situazione di emergenza determinata dalle prospettive di una ulteriore recrudescenza del fenomeno malavitoso, il dilagare sempre crescente della delinquenza comune e di quella minorile - e l'esigenza di dare un segno tangibile della rafforzata presenza dello Stato hanno contribuito ad accelerare l'approvazione dei vari disegni di legge presentati per l'istituzione delle predette sezioni (e con esse, come previsto dalla legge, del tribunale dei minorenni e del tribunale di sorveglianza).

Negli anni successivi al varo delle leggi le previsioni di una recrudescenza del fenomeno malavitoso hanno purtroppo trovato riscontro nella realtà.

E la diffusione di ogni forma di delinquenza ha costituito un terreno fertile per lo sviluppo di autoctone organizzazioni criminali che stanno tuttora tentando di pervenire all'occupazione di stampo mafioso del territorio.

Notevole ed encomiabile l'impegno profuso dai magistrati e congiuntamente dalle forze dell'ordine per arginare tale fenomeno.

I risultati nel frattempo raggiunti nel campo della lotta a tale forma di delinquenza organizzata hanno dimostrato che le organizzazioni malavitose radicate in tali territori hanno caratteristiche tipiche che le distinguono nettamente - per forme organizzative, modalità operative, mentalità delinquenziale - dalle altre organizzazioni che operano nelle altre provincie dello stesso distretto di corte d'appello.

Ovviamente le peculiarità del territorio e di tali organizzazioni sono ben note ai magistrati inquirenti ed alle forze di polizia che in tale territorio operano. Mentre un'analoga, approfondita conoscenza non può oggettivamente - e per forza di cose - riconoscersi ai magistrati inquirenti della Direzione distrettuale che ha sede soltanto nel tribunale del capoluogo dove ha sede la corte d'appello.

Ciò comporta, evidentemente notevoli problemi organizzativi nell'amministrazione della giustizia. Problemi provocati dal fatto che tutti i processi che interessano la criminalità organizzata che opera nel territorio delle sezioni distaccate vengono istruiti - e non potrebbe esser diversamente - da magistrati della procura della Repubblica del relativo tribunale, ai quali è altresì affidato il compito di sostenere l'accusa nel corso del dibattimento.

Trattandosi, tuttavia, di processi che - per ragioni di competenza - andrebbero affidati a magistrati della procura distrettuale che esercita le proprie funzioni soltanto nel capoluogo dove ha sede la corte d'appello, i suddetti magistrati della procura della Repubblica presso la sezione distaccata sono assoggettati a continue forme di applicazione nella fase delle indagini preliminari ed a successive designazioni nella fase dibattimentale.

L'applicazione naturalmente comporta frequenti trasferimenti dei magistrati tra il capoluogo della sezione distaccata e quello della sede della corte d'appello per la raccolta degli atti, per le misure cautelari, per i riesami e per le udienze preliminari. Trasferimenti che stanno creando notevoli problemi sul piano delle indispensabili forme di sicurezza.

E non si trascuri di considerare che con i magistrati occorre trasferire anche voluminosi e spesso riservatissimi incartamenti processuali.

La situazione innanzi illustrata impone – con ogni evidenza – di istituire presso ogni sezione distaccata di corte d'appello una procura distrettuale cui resterebbe affidata la competenza in ordine ai reati connessi nel territorio del circondario.

Tale istituzione – va tenuto conto – non comporta alcuna variazione in aumento sia dell'organico riferito ai magistrati che di quello riferito al personale di segreteria. È sufficiente, infatti, il personale che sinora ha garantito – con il sistema delle applicazioni e delle designazioni – l'espletamento delle stesse funzioni.

Sono questi i principi che hanno ispirato il presente disegno di legge con il quale si intende modificare l'articolo 51 del codice di procedura penale, nel testo modificato del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito dalla legge 20 gennaio 1992 n. 8, che ha istituito le procure distrettuali ed ha disposto che le funzioni indicate nel comma 1° lettera *a)*, in ordine ai delitti previsti nel comma 3-*bis*, rientrano nella competenza dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente.

In quell'occasione si pensò di evitare la dispersione delle funzioni relative ai suddetti reati in ciascuna procura dei diversi tribunali compresi in ogni distretto della corte d'appello. Ma non si tenne conto, evidentemente, che anche in tale settore una particolare autonomia andava riconosciuta al tribunale del capoluogo delle sezioni distaccate delle corti d'appello.

Gli stessi gravi motivi che hanno determinato l'istituzione di sezioni distaccate di corte d'appello, e con esse delle relative procure generali, impongono che in ciascuna di tali sezione distaccate non faccia difetto un'autonoma procura distrettuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: «Ove il distretto comprenda una sezione distaccata di corte d'appello quando si tratta di procedimenti per i delitti previsti nel presente comma le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo della sezione nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Art. 2.

1. Al comma 3-*ter* dell'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: «La stessa facoltà, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale che esercita le funzioni nella sezione distaccata della corte d'appello, è attribuita all'avvocato generale presso la sezione della corte d'appello.